



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 454 del 20/06/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

222) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTÀ DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNINI DANIELE FINO AL 25/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NEZZA MIRKO FINO AL 30/06/2025 E A CARICO DEI CALCIATORI BARTOLI TIZIANO E SPACCAROTELLA LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025
(Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Cerveteri, avverso i provvedimenti di inibizione a carico del dirigente Zannini Daniele fino al 25/05/2025, squalifica a carico del calciatore Di Nezza Mirko fino al 30/06/2025 e squalifica a carico dei calciatori Bartoli Tiziano e Spaccarotella Luca per 4 gare, adottato dal Giudice sportivo territoriale con Comunicato Ufficiale n.332 del 26 marzo 2025;
esaminati gli atti ufficiali di gara, con particolare attenzione al referto arbitrale;
lette le ulteriori memorie integrative, trasmesse nei modi e nei tempi previsti dalla reclamante;
sentita la società in sede di audizione, rappresentata dall'Avv. Casarola, che confermava e si riportava al reclamo trasmesso ed alle motivazioni e richieste in esso presentate.
Questa Corte, dopo aver attentamente valutato tutti i documenti a disposizione, ritiene di poter accogliere il presente reclamo, rivedendo le sanzioni comminate in primo grado a carico del dirigente Zannini e dei calciatori Bartoli e Spaccarotella, per riportarle agli abituali parametri adottati per casi simili.

Altresì, la Corte ritiene di dover rideterminare la sanzione comminata al calciatore Di Nezza Mirko, visto quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti allo stesso addebitati e per una corretta afflittività della sanzione.

Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Zannini Daniele al 10/05/2025, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Di Nezza Mirko nella squalifica per 8 gare e riducendo la squalifica a carico dei calciatori Bartoli Tiziano e Spaccarotella Luca a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

223) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI LIVIO FINO AL 18/04/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE BUGIANTELLA LUDOVICO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PELIZZI MATTEO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025
(Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

La Corte Sportiva di Appello Sportiva Territoriale;

visto il reclamo della Società Academy Ladispoli, ritualmente presentato avverso i provvedimenti di inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio fino alla data del 18/4/2025 e squalifica a carico dei calciatori Pasquini Gianluca, Magri Salvatore, Bugiantella Ludovico e Pelizzi Matteo rispettivamente fino al 30/06/25, 4 gare, 3 gare e 1 gara;

esaminati gli atti ufficiali di gara, con particolare attenzione al referto arbitrale;

sentita la società reclamante in sede di audizione, nel corso della quale la stessa ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni e analizzato attentamente il referto arbitrale, chiedendo la rivasitazione di tutte le sanzioni comminate in primo grado;

dichiarata, preliminarmente, l'inammissibilità per il reclamo in relazione all'inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio e alla squalifica a carico del calciatore Pelizzi Matteo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.;

riscontrata, altresì, la possibilità di rivisitare le rimanenti sanzioni comminate dal Giudice sportivo territoriale che, seppur censurabili, sono meritevoli di una riduzione, anche in relazione agli abituali parametri adottati per casi del genere;

ritenuto infine di dover rideterminare la sanzione a carico del calciatore Pasquini Gianluca, ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio e alla squalifica a carico del calciatore Pelizzi Matteo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Pasquini Gianluca nella squalifica per 7 gare e riducendo la squalifica a carico del calciatore Magri Salvatore a 3 gare e a carico del calciatore Bugiantella Ludovico a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

246) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.210 SGS DEL 2/05/2025
(Gara: SORA CALCIO 1907 – SPORTING SAN CESAREO del 27/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 210 del 2.05.2025 del Giudice Sportivo della FIGC del CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Sporting San Cesareo, in persona del l.r.p.t. Pres. Sig. Marcello Porretta riducendo le squalifica a carico della ricorrente società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione dei ricorrenti di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S., ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro.

Si rileva che il referto arbitrale fa parte degli atti ufficiali che assumono il valore di fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 C.G.S., al contempo la Società è corresponsabile per le dichiarazioni ed i comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, ad ogni modo questa Corte parametrerà la propria decisione in virtù pure del contesto di gioco nel quale si svolgevano i fatti oggetto del reclamo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

248) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPOLA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 SGS DEL 28/04/2025

(Gara: ATLETICO SALARIA VESCOVIO – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 203 del 28.04.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Atletico Salaria Vescovio riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore Alessandro Coppola, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione dei ricorrenti di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprimibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, poiché il calciatore da subito si rendeva conto dell'errore e accompagnato dal Dirigente Sig. Sacha Di Tosto si recava nello spogliatoio arbitrale per porgere le proprie scuse al Direttore di Gara.

Pertanto la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni poiché fattispecie dell'art 13 quale attenuante (Corte Giust. Fed. C.U. n.117/CGF del 2012).

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppola Alessandro a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 giugno 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

266) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING PONTECORVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CENTOFANTE LUCA E ZANACCHI PIERPAOLO FINO AL 20/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.67 SGS DEL 29/05/2025
(Gara: REAL VIS ARTENA – SPORTING PONTECORVO del 25/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 13/06/2025

La società Sporting Pontecorvo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta la squalifica a carico dei propri calciatori Centofante Luca e Zanacchi Pierpaolo sino al 20 giugno 2025 per aver, al termine della gara, rivolto gravi insulti all'arbitro.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che, al termine della gara nel rientrare verso gli spogliatoi, i due calciatori citati avevano espresso insulti non all'arbitro, bensì ad un proprio compagno di squadra, posizionato vicino al predetto, che era stata espulso durante la gara e che per tale motivo, essendo la squadra rimasta in inferiorità numerica, avrebbe compromesso l'andamento della gara; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l'annullamento delle sanzioni o quantomeno una sensibile riduzione delle stesse.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 12/06/2025, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, ex art. 61 c.g.s., emerge che al termine della gara i calciatori Luca Centofante e Pierpaolo Zanacchi, rivolgevano gravi insulti all'arbitro.

Detto ciò, è evidente che tali azioni sono deplorevoli e meritevoli di sanzioni, ma l'entità delle squalifiche possono, comunque, essere leggermente ridotte per parametrarle a fattispecie analoghe.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Centofante Luca e Zanacchi Pierpaolo al 13/06/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato